



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

(PROVINCIA DI MESSINA)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

RELAZIONE TECNICA

I - Introduzione generale

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. n. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione come segue:

- **(comma 563)** le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- **(comma 565)** Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- **(comma 566)** Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

- **(comma 567)** Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- **(comma 568-bis)** Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’Ente

Le partecipazioni societarie

Il Comune di San Filippo del Mela partecipa al capitale delle seguenti società:

- a) **ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione** con una quota pari 3,08%;
- b) **TIRRENO ECOSVILUPPO 2000** Società consortile S.p.A. con una quota pari 6,66%;
- c) **SRR MESSINA** Area Metropolitana Società consortile S.p.A. con una quota pari al 1,564%;
- d) **SO.GE.PA.T.** Società di Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l. con una quota pari allo 0,25%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione

Società a totale partecipazione pubblica locale che ha come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio dell’A.T.O. 2 Messina.

Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

- Forma giuridica: Società per azioni
- Sede legale: via Statale S. Antonino, 461, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
- Partita IVA: 02683040832
- Data atto di costituzione: anno 2002
- Quota di partecipazione: 3,08 %
- Numero amministratori: 1
- Compenso spettante all’amministratori: € 65.750,28
- Numero dipendenti: 0
- Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo: 0
- Modalità di affidamento dei servizi: applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - a. Anno 2013: *bilancio non approvato;*
 - b. Anno 2014: *bilancio non approvato;*
 - c. Anno 2015: *(dato ancora non disponibile);*
- Altri soci: 37 comuni
- Procedura in corso: scioglimento e liquidazione
- Misure di razionalizzazione: Nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

2. TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società consortile S.p.A.

Società consortile a responsabilità limitata costituita per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette al favorire lo sviluppo sociale economico ed ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

- Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele, 98048 Spadafora (ME)
- Codice fiscale – P. IVA: 02129950834
- Data atto di costituzione: anno 1999
- Quota di partecipazione: 6,66%
- Numero amministratori: 3
- Compenso spettante agli amministratori: € 0,00
- Numero dipendenti: 0
- Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: 0
- Modalità di affidamento dei servizi: applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - a. Anno 2013: dato non pervenuto;
 - b. Anno 2014: dato non pervenuto;
 - c. Anno 2015: (dato ancora non disponibile);
- Altri soci: 14
- Misure di razionalizzazione: Nessuna, poiché la predetta Società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

3. SRR MESSINA Area Metropolitana Società consortile S.p.A.

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni" in sigla "S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A." esercita le funzioni previste negli artt. n. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

- Forma giuridica: Società per azioni
- Sede legale: Corso Cavour, 87, 98100 Messina
- Codice fiscale – P.IVA : 03281470835
- Data atto di costituzione: anno 2013
- Quota di partecipazione: 1,564%
- Numero amministratori: dati a tutt'oggi non forniti dalla società
- Compenso spettante agli amministratori: dati a tutt'oggi non forniti dalla società
- Numero dipendenti: dati a tutt'oggi non forniti dalla società
- Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: 0

- Modalità di affidamento dei servizi: applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - a. Anno 2013: bilancio non approvato;*
 - b. Anno 2014: bilancio non approvato;*
 - c. Anno 2015: dato ancora non disponibile;*
- Altri soci: n. 48 Comuni
- Misure di razionalizzazione: Nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

4. SO.GE.PAT. S.R.L.

La Società a responsabilità limitata con capitale misto, prevalente capitale pubblico, ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n.662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21.03.1997.

- Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata
- Sede legale: Via Giordano Bruno, 1 - 98122 Messina
- Codice fiscale – P.IVA : 0228860836
- Data atto di costituzione: anno 1999
- Quota di partecipazione: 0,25%
- Numero amministratori: 1
- Compenso spettante agli amministratori: € 5.000,00 annue
- Numero dipendenti: 0
- Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: 0
- Modalità di affidamento dei servizi: applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici)
- Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:
 - a. Anno 2013: non disponibile;*
 - b. Anno 2014: non disponibile;*
 - c. Anno 2015: dato ancora non disponibile;*
- Altri soci: Enti pubblici 51% - Organismi privati 49%
- Misure di razionalizzazione: Si valuta la possibilità di dismissione della partecipazione.